

Alla c.a. Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli Ambiti territoriali;  
Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza;

e, p.c., ANCI - Dipartimento Welfare  
Coordinamento tecnico Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

ANPAL

#### **CdG: MA14-02**

**Oggetto:** Proroga della sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari del RDC ai fini della sottoscrizione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale a seguito del protrarsi dello stato emergenziale COVID - 19

Con nota [2191 del 19 marzo 2020](#), la Scrivente ha fornito indicazioni circa la sospensione delle misure di condizionalità per i beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 40 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Considerato il protrarsi dell'attuale situazione di emergenza relativa al Covid-19, l'articolo 76 del D.L. 34/2020 ha esteso da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 40, comma 1, del D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020. Pertanto, tali obblighi torneranno ad applicarsi a decorrere dal 17 di luglio 2020.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1 bis del citato articolo 40 stabilisce che *“Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza”*.

Pertanto, la mancata accettazione dell'offerta di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza comporterà la segnalazione all'INPS per l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza.

Diversamente, i nuclei potranno aderire su base volontaria alle attività di formazione professionale e orientamento al lavoro e alle altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza, come già indicato nella [Circolare MLPS n. 1 del 27 marzo 2020](#), e la mancata adesione alle citate attività non potrà essere oggetto di segnalazione all'INPS.

La sospensione riguarda anche la condizionalità connessa all'adesione ai PUC, in merito ai quali si richiama la sospensione dei termini e degli adempimenti prevista nella [Circolare INAIL 10 del 27 marzo 2020, paragrafo 8](#). Si rappresenta che tale sospensione non riguarda le attività propedeutiche all'attuazione dei PUC, che potranno essere avviate dai Comuni anche al fine di rendere i progetti immediatamente attivabili al termine della sospensione legata all'attuale stato emergenziale, previsto per il 17 luglio 2020. A tal proposito si ritiene utile richiamare le indicazioni fornite per la gestione dei PUC con [nota n. 1938 del 10 marzo 2020](#).

Si ricorda, inoltre, che indicazioni e aggiornamenti vengono forniti costantemente sul sito del reddito di cittadinanza, sezione operatori, area documenti e norme e nella Piattaforma GePI.

La presente è inviata a tutti i Comuni, per il tramite dei rispettivi Ambiti territoriali, individuati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000, come comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, con preghiera di diffusione a tutti gli uffici coinvolti nell'attuazione del Rdc.

IL DIRETTORE GENERALE  
Angelo Marano

*Siglato*  
*Il Dirigente*  
*Cristina Berliri*  
*NFV/SP/LT*